

18 MAGGIO 1972

ORE 13

« IL GIUDICE E LA LEGGE »

Relatori :

Dott. Gaetano Piscitello

Avv. Salvatore Orlando Cascio

Presiede: Avv. Franco Tavella.

Soci presenti: N. 65 (*elenco nominativo alla fine della comunicazione*).

Percentuale di presenza: 56 %.

Invitati: Dott. Leoluca Orlando Cascio (ospite della Presidenza);
Dott. Santo Cigno (ospite del Dott. Schicchi) - il Vice Prefetto Dott. Antonino Basso (ospite del Prefetto Puglisi).

Visitatori: Mr. Omer Giot del R.C. di Binche (Belgio). Dott. Giuseppe Compagno del R.C. di Palermo-Est. Dott. Ugo Alieri Pres. R.C. di Civitavecchia. On. Prof. Ing. Noverino Faletti del R.C. di Milano-Centro.

Nuovo Socio: Dott. Ing. Nino Vicari - Categoria: Ingegneria Sanitaria.

Traendo spunto dal recente Congresso di Sorrento e del tema principale ivi dibattuto « *Il giudice e la legge* », il Presidente ritiene di far cosa gradita ai soci nel riprendere, nell'ambito del Club, l'interessante tematica, affinché sia sviluppata dall'autorevole parola dei relatori Dott. Piscitello e Prof. Salvatore Orlando Cascio, ai quali passa subito la parola.

Un minuto di raccoglimento per le vittime del tragico disastro di Punta Raisi.

Momento pieno di viva commozione per un episodio che ha toccato tutti i palermitani in un modo o nell'altro in quanto tutti conoscevano qualcuno e nessuno è rimasto insensibile a questa immane tragedia che si è abbattuta sulla città di Palermo.

Tutti colpiti sia come uomini che come Palermitani ed anche come Rotariani e ogni parola in momenti come questi sembra inadatta e superflua. Il Rotary è stato colpito duramente per la scomparsa dell'Avv. Nicola De Luca, per la perdita della figlia dell'Ing. Salatiello, del figlio dell'Ing. Pottino, di due nipoti del Prof. Orlando Cascio.

Noi abbiamo esternato il nostro dolore — dice il Presidente — sia con telegrammi che attraverso la stampa. Adesso per la solita contraddizione che ci assiste nella vita, dopo aver parlato di morte, parliamo della vita del nostro sodalizio che continua e che si arricchisce oggi con l'ingresso dell'Ing. Nino Vicari che ricopre la categoria di Ingegneria Sanitaria. Consegna del distintivo e abbraccio.

(Comunicazione del Dott. Gaetano Piscitello alla riunione del 18 maggio 1972).

Nel recente Congresso del 190° Distretto del Rotary, tenutosi nella suggestiva Sorrento, il giudice Costituzionale Prof. Bonifacio ha svolto una interessante relazione sul tema « *il giudice e la legge* ».

Sintetizzare la dotta ed elaborata relazione non è nè facile nè agevole nel breve spazio di tempo a mia disposizione, sicchè mi limiterò ad accennare alle conclusioni cui è pervenuto l'illustre relatore. Un esame più completo potrà essere fatto quando la relazione sarà pubblicata nel suo testo integrale.

Secondo il relatore « nell'attuale momento storico in continua trasformazione, la crisi del diritto si collega con la crisi della società contemporanea.

La funzione del giudice, non definibile in astratto, non è immutabile nel tempo e nello spazio ed è *inevitabile* che rimanga influenzata dalle tensioni che agitano il mondo nel quale vive ed è chiamato ad operare.

La legge, anche se resta immutata nella forma, subisce la influenza delle modificazioni imposte dalla *realtà*.

La nostra Costituzione non è indirizzata alla conservazione ma al superamento del preesistente assetto sociale e tali principi, non sono semplicemente programmatici.

Il giudice è soggetto alla legge Costituzionalmente valida e deve interpretarla secondo lo spirito della Costituzione. La certezza del diritto non è garantita dalla legge scritta ed il diritto è certo solo nella misura in cui la società aderisce ai valori che il diritto esprime ».

La relazione, come era prevedibile, ha suscitato nel qualificato uditorio qualche consenso ed un coro di dissenso da parte di docenti universitari, avvocati e giudici.

Nella seduta pomeridiana, alla quale non ho potuto assistere, il relatore ha chiarito il suo pensiero assumendo che gli si erano fatto dire delle cose che non erano nè nel suo pensiero nè nella sua relazione.

A mio modesto criterio, il significato della teoria esposta dal Prof. Bonifacio non si presta ad equivoci. Egli ha voluto far rivivere la non nuova teoria sulla interpretazione evolutiva dal diritto, ritornata oggi di moda ed in auge, per volontà di un gruppo di giovani magistrati i quali non nascondono di professare una determinata idea politica.

Noi magistrati più anziani di età e mi consentino i giovani colleghi, anche di esperienza, pur riconoscendo validità ai loro argomenti sul processo di evoluzione verificatesi negli ultimi decenni, non possiamo accettare questa nuova e pericolosa teoria.

Per noi la legge resta ed è quella scritta ed il compito di interpretarla resta quello fissato dallo insegnamento dei nostri illustri e mai dimenticati docenti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza che segue lo sviluppo della società contemporanea.

Accettiamo, come è dovere di ogni cittadino, la Carta Costituzionale ed i principi in essa enunciati e ne seguiamo le decisioni quando dettano norme di immutata attenzione. Spetta però al legislatore il compito di modificare la legge quando è in contrasto riconosciuto e dichiarato con la Costituzione.

La legge impone al giudice di applicarla secondo l'ordinamento giuridico vigente e non già quello che può anche essere auspicabile secondo la fede politica di chi è chiamato ad applicarla.

Così operando, verrebbe a mancare la certezza del diritto e potrebbe accadere che quello che è certo a Napoli o Torino non lo sia a Venezia o Bari.

Può avvenire che il cittadino, prima di iniziare un giudizio, sia portato ad indagare sulla idea politica del giudice o del tribunale che deve risolvere il caso sottoposto al suo esame ed al suo giudizio.

Quanto questo giovi alla certezza del diritto o al prestigio del singolo magistrato e dallo intero Ordine giudiziario, lascio a voi stesso rispondere.

Mi è stato riferito che un giudice Costituzionale, sia pure de jure condendo, ha definito la proprietà un gusto. Come conseguenza logica l'impossessamento della cosa mobile altrui, è cosa lecita!

Ora, mi domando, il pensiero del singolo giudice costituzionale risponde allo spirito della Costituzione?

Le violenze, le minacce, il picchettaggio in occasione di agitazioni, per la legge scritta vigente, costituiscono specifici reati, non lo sarebbero, invece, secondo lo spirito della Costituzione così come è stato enunciato da qualche giudice? Il P. U. o l'incaricato di un pubblico servizio, sia esso pure il semplice netturbino, è tutelato dal codice penale vigente o non lo è, oppure è dubbio che lo sia, come vorrebbe il caro collega Carlo Alberto Malizia?

Ed, allora, amico Avv. Borsellino, il tuo interrogativo è anche il mio: esiste, ancora, in Italia la divisione dei poteri?

Il principio della divisione dei poteri già esistente nell'ordinamento politico della antica Grecia, con la Rivoluzione Francese trovò applicazioni in tutte le costituzioni democratiche dell'800, seguendo l'evoluzione costituzionale Inglese ed i principi enunciati da Montesquien nel suo scritto « Esprit de Lois ».

« Non vi è libertà se il potere di giudicare non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo ».

La nostra Corte Costituzionale ha accolto tali principi e negli art. 70, 102, 111, assegna alle due camere riunite il potere legislativo, quello giurisdizionale ai magistrati ordinari ed alla Corte di Cassazione il giudizio di legittimità. Solennemente proclama « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Per concludere: dovere supremo di ogni magistrato è quello di tutelare l'ordinamento giuridico positivo vigente. Al giudice, resta preclusa ogni scelta di carattere politico.

E' compito del potere legislativo modificare, sostituire, creare nuove leggi che siano più rispondenti alle nuove esigenze sociali o non più rispondenti a principi etici del popolo.

Viene meno, a mio modesto avviso, ai suoi doveri quel giudice che si sostituisce al legislatore sia pure con la teoria della interpretazione evolutiva della legge.

(Comunicazione del Prof. Avv. Salvatore Orlando Cascio alla riunione del 18 maggio 1972).

Ero stato invitato dal nostro Presidente ad « introdurre » il tema: « *Il giudice e la legge* », sul quale avrebbe dovuto riferire ampiamente il relatore designato Prof. Silvio Coco con l'eventuale intervento del consocio Presidente Piscitello.

Mi si comunica ora che il Prof. Coco non ha potuto essere presente per sopravvenuti impegni e mi si invita a sviluppare il tema e non semplicemente ad introdurlo.

Non voglio sottrarmi all'invito, ma devo giustificarmi con Voi se la mia trattazione procederà in maniera alquanto disordinata.

La scelta del tema è stata suggerita dalla Relazione tenuta a Sorrento dal Prof. Bonifacio. Quella Relazione ha suscitato più dissensi, che consensi, come ricorderanno i soci di questo Club colà intervenuti.

La asprezza, con la quale vennero espressi i dissensi, mi indusse ad intervenire nel dibattito, prima della replica del Relatore, anche perché quei dissensi mi erano apparsi non giustificati affatto dal contenuto della criticata Relazione.

Mi auguro che la Relazione del Prof. Bonifacio venga al più presto stampata e distribuita per fugare quei dubbi e quelle perplessità e quelle erronee interpretazioni, che hanno provocato i dissensi a Sorrento, e che, mi pare, trapelino ancora nelle parole che testè avete udito dal Presidente Piscitello.

Su alcuni appunti, da me presi a Sorrento, mi limiterò a sintetizzarvi il contenuto della Relazione Bonifacio, lasciando a Voi il giudizio sulla stessa.

Il Relatore per la sua qualità di storico del diritto e per la funzione di Giudice della Corte Costituzionale, si è trovato nelle migliori condizioni per la trattazione dell'appassionante tema dei rapporti tra la Legge e il Giudice.

Come storico del diritto egli ha accentuato il senso della storicità, cioè della relatività del diritto, che varia col variare del contesto storico e sociale, nel quale il diritto è chiamato ad operare.

Come Giudice costituzionale egli ha vissuto e vive la esaltante esperienza della trasformazione in atto del nostro ordinamento Giuridico e dell'adeguamento dello stesso — tra contrasti e resistenze vivacissime — ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Quei contrasti e quelle resistenze hanno provocato reazioni, che hanno condotto alcuni ad assumere preoccupanti posizioni di estremismo, facendo guardare con pessimismo all'esito della crisi del diritto in atto.

Dopo aver accennato alla storicità e relatività del diritto, il relatore ha sottolineato che una graduale evoluzione dello stesso può anche avvenire indipendentemente da una formale modificazione del testo della legge, ad opera della interpretazione della stessa fatta dal giudice nei limiti consentiti dalla sua formulazione letterale.

Una tale evoluzione nella interpretazione della legge è dato riscontrare anche nella Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, che pure è istituzionalmente preposta a garantire la uniforme interpretazione del diritto.

Quei mutamenti di giurisprudenza, comunque camuffati, sono in realtà manifestazioni di coerenza ad una realtà sociale, profondamente trasformata nel tempo.

E se quell'opera di adattamento della norma alla realtà sociale appariva già giustificata in una società statica (nel c. d. stato di diritto) tanto più dovrà apparire giustificata oggi nella nostra società in rapida trasformazione (nel c. d. stato sociale).

Ma ciò che ha in realtà profondamente innovato e quasi rivoluzionato i rapporti tra il giudice e la legge, è la entrata in vigore col 1° gennaio 1949 della Carta Costituzionale, legge fondamentale dello Stato, che inserendosi in posizione dominante nel nostro sistema giuridico, ha posto una gerarchia tra le varie leggi dello Stato, addirittura inconcepibile alla dogmatica che a me ed a tutti Voi è stata insegnata nei banchi dell'Università.

Oggi la legge non è tutto. Oggi la legge, cioè il legislatore, il Parlamento, espressione dei Partiti e delle forze politiche che in un determinato momento storico prevalgono, non possono fare quello che vogliono.

Oggi si può parlare, con una apparente contraddizione, di una legge illegittima, cioè di una legge che per essere contraria alla Costituzione, può esser annullata dalla Corte Costituzionale.

La tutela, che una volta il c. d. stato di diritto offriva al privato contro lo strapotere e la prepotenza del Principe, è offerta oggi ai singoli dalla Costituzione contro il variabile strapotere e il prepotere delle forze politiche dei Partiti e, quindi, contro le esorbitanze e le resistenze nella attuazione dei principi posti dalla nostra Carta fondamentale.

Ma occorre prendere piena coscienza del fatto che la Costituzione è legge operante dello Stato e che essa non ha trovato innanzi a sé un assetto sociale meritevole di essere conservato e garantito nella sua interezza. Essa condanna e rifiuta gran parte dell'ordine preesistente e ne configura uno nuovo, dettando precisi precetti giuridici di attuazione immediata.

Le norme della Costituzione — la cui efficacia si era tentato in principio di rinviare nel tempo attribuendo ad esse solo carattere programmatico — si pongono invece come precetti vivi ed operanti nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, operando in esso, con la caducazione delle leggi con quei principi contrastanti la programmata evoluzione nella nostra società.

La funzione del Giudice, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, si è notevolmente modificata: Il Giudice, prima di applicare la legge, deve sottoporre la legge stessa al suo controllo. Il Giudice deve cioè, esaminare in primo luogo se la legge, che egli è chiamato ad applicare, appaia oppure no conforme alla Costituzione ed ai principi da questa espressi, per rinviare eventualmente la legge all'esame della Corte

Costituzionale, se quel dubbio di costituzionalità non è manifestamente infondato.

In tale esame preliminare la funzione del Giudice è di estrema delicatezza.

Si tratta molto spesso di individuare la conformità o la difformità della legge non già ad una precisa norma della Costituzione, ma ad un principio desunto dallo spirito, più che dalla lettera delle norme costituzionali. E la interpretazione della Costituzione, al fine di espurgenne i principi fondamentali non può esser fatta con l'arido tecnicismo della interpretazione delle leggi ordinarie, trattandosi di individuare quei principi politici che la Costituzione ha posto come direttive generali all'intero ordinamento.

Tale ricerca di principi fondamentali contenuti nella Costituzione può a volte dar luogo a discordanze tra giudice e giudice. Si è detto ironicamente che nella Costituzione c'è tutto e non c'è niente perché c'è tutto e il contrario di tutto. Ciò non è esatto. La Costituzione esprime e tutela determinati valori e determinati beni: valori e beni che possono venire in conflitto tra di loro (proprietà e lavoro, iniziativa pubblica e iniziativa privata etc.). Tali conflitti sono composti dalla Carta Costituzionale in un certo modo, che può anche non essere condiviso da questo o da quel giudice, ma che è quello che è.

La individuazione dei principi costituzionali, dei beni tutelati dalla Costituzione e la ricerca della conciliazione degli opposti principi è e non può non essere opera del Giudice.

Si dirà che in tal modo il Giudice *fa politica*. Ma ciò non deve allarmare, giacché non si tratta in ogni caso, di una *politica del Giudice*, ma della individuazione di quei principi politici e di quelle soluzioni che sono stati giuridicizzati dalla Carta Costituzionale.

Il Giudice non può fare la sua politica,, ma deve fare la politica espressa dai principi della Carta Costituzionale.

Se il Giudice facesse la sua politica, egli tradirebbe la sua funzione, giacché il Giudice parziale non è Giudice.

Se questo va detto per l'opera interpretativa del Giudice nei riguardi delle norme costituzionali ed ai fini della sua attività di rimessione delle singole leggi alla Corte Costituzionale, qualche altra osservazione deve farsi per ciò che riguarda la sua ordinaria e tradizionale attività interpretativa delle singole leggi che egli è chiamato ad attuare.

Abbiamo già accennato che nella sua attività interpretativa il giudice, nei limiti consentiti dalla formulazione letterale della norma, deve cercare di rendere quanto più possibile aderente alle esigenze sociali del suo tempo la norma da applicare.

Essendo tali esigenze espresse oggi dalla Carta Costituzionale, il Giudice, tra le possibili interpretazioni consentite dalla formulazione della legge, deve scegliere quella che la renda più conforme ai principi della nostra Costituzione, anche se tale interpretazione non fosse stata prevista da chi quella legge aveva emanato.

Una tale *interpretazione* « *adeguatrice* » si impone, poi, nella applicazione delle c.d. clausole-valvola, quali sono quelle che impongono comportamenti di correttezza, di buona fede, di buon costume, nonchè nella applicazione delle norme relative ai rapporti familiari, nella individuazione, infine, dei principi dell'ordine pubblico.

Sarebbe erroneo il negare al giudice un tale potere di adeguamento delle norme alla Costituzione, sempre che ciò sia consentito dalla lettera della legge.

Peraltro, al fine di pervenire ad una più concreta giustizia si è sempre riconosciuto un tale potere di adeguamento al giudice penale. Così, ad esempio, quando la legge si rimette a lui per determinare la pena tra un massimo ed un minimo, per dare rilievo alle circostanze attenuanti generiche, per dare prevalenza a tali circostanze o a quelle aggravanti, etc.

Dopo le predette considerazioni, che, credo, debbono da tutti essere condivise, deve essere confutata la affermazione che il riconoscimento di quei più ampi poteri al giudice (sempre nei limiti segnati dalla lettera delle singole leggi e dalle norme e dallo spirito della Costituzione) possa pregiudicare la « certezza del diritto »: la certezza del diritto non è data da una formulazione della legge tecnicamente perfetta e tale da non lasciare alcun margine all'arbitrio, (ammesso che ciò sia possibile e non sia in contrasto con la giustizia concreta) ma dalla diffusa adesione dei consociati ai valori fondamentali dell'ordinamento.

E ciò si potrà avere tra noi soltanto quando porremo mano mano ad una seria e radicale riforma dei nostri codici: del nostro codice civile, che è ancora un codice rurale, con disposizioni anacronistiche in materia di famiglia, di filiazione e di lavoro; del nostro codice penale, che tutela la proprietà più dei diritti della personalità umana; del nostro codice di procedura penale, che è incapace di colpire i delinquenti, ma è ben capace di trattenere in carcere per anni gli innocenti; del nostro disumano ordinamento penitenziario; del nostro elusivo sistema di giustizia amministrativa e così via.

Non deve scoraggiarci il parlare di crisi del diritto, se è vero che nel concetto di crisi c'è — come scriveva Giuseppe Capograssi — oltre un elemento di disapprovazione, anche un elemento di speranza.

La nostra speranza è — così concludeva il Prof. Bonifacio — la nostra speranza è che ognuno di noi sappia resistere alla tentazione di trovar rifugio nel passato e sappia intendere quale è la funzione del diritto nel nostro tempo. E' un tempo di tensioni e di rischi, che lascia tuttavia intravedere, al fondo di tutte le contestazioni, l'aspirazione ad un ordine giuridico idoneo alla tutela dei diritti elementari e inviolabili dell'uomo. La ferma condanna delle forme violente, nelle quali le nuove istanze tendono talvolta a farsi valere, — continua il Relatore — non ci deve distogliere dal ricercare le cause del profondo disagio, che ad esse sottostanno.

Se sapremo coglierne il vero significato, imboccheremo la strada giusta per combattere l'eversione e, nel contempo, per stroncare il tentativo a trarne pretesto per una pericolosa involuzione.

Con tali conclusioni pienamente concordo e mi auguro che una attenta ed integrale lettura della Relazione possa far definitivamente cadere le riserve e le critiche, alle quali ho inteso reagire.

Interviene il Prof. Bellavista:

Per arrivare a conclusioni più nette sul problema bisogna cominciare col cambiare titolo alla comunicazione. Non « *il giudice e la legge* » ma « *il giudice e l'interpretazione della legge* ». Questo è il problema. Sotto

questo profilo consentite che non c'è niente di nuovo. Se è stato possibile a chi vi parla di presentare alla scuola di perfezionamento di diritto penale nel 1935, sotto la guida di un maestro che non rinnego, Arturo Rocco, che era un autentico valore giuridico, una tesi dal titolo « *L'interpretazione della legge penale* » nella quale sulle norme di un civilista gigante, Francesco Ferrara, si distinguevano nella interpretazione logica i vari elementi che essa andava sfruttando nella prassi ermeneutica, l'elemento storico, l'elemento ideologico ed infine l'elemento politico. Guardate che non c'era la Carta Costituzionale, ma l'elemento politico non faceva riferimento alla bassa politica del ras di Cremona, alla politica inferiore, ma a quei principi primi dell'ordinamento giuridico costituito e vigente che rappresentavano la perenne fonte di ispirazione. Non segni neri su un foglio bianco. Ora lo Stato si è data una Costituzione più perfetta e completa dello statuto albertino che contiene per ogni branca del diritto dei principi direttivi che sono insieme programmatici e precettivi perché i vari destinatari della Costituzione sono i signor « chiunque ». Il difetto del sistema è che il giudice dalla sua « *turris eburnea* », che fece rinunciare al venerando presidente Ciuppa la promozione ad Eccellenza, è scivolato nel gioco delle correnti che sono fremiti impetuosi del letto di un fiume.

Qualcuno è scivolato soltanto sulla corrente, qualche altro è entrato addirittura nell'alveo letamoso dei partiti.

Il Giudice ha il dovere di lasciare a casa il suo mondo interiore avendo intrapreso questa missione perché ha giurato per questo. Purtroppo per molti non è così. Vorrei per finire ricordare con le parole di Ferdinando Albergiani la fine di Socrate quando gli allievi dicono al maestro: « la nave è pronta, fuggi, scappa non obbedire alla legge ingiusta »; e Socrate risponde: « no, le leggi ingiuste vanno purtroppo anche obbedite per impedire che gli ingiusti disobbediscano alle giuste ».

Segue l'intervento dell'Avv. Borsellino:

Il mio intervento a Sorrento è stato l'iniziatore di una vera e propria ribellione della maggior parte dei presenti. Vediamo ora che cosa ha detto il Prof. Bonifacio per sollevare questa insurrezione:

« Quando il problema legislativo non è puntuale, il giudice può riferirsi alla sua sensibilità in rapporto alle esigenze sociali per determinare la sua esistenza ». Questo è stato detto, non c'è dubbio. Se poi il Prof. Bonifacio lo ha ritrattato ne sono felicissimo e non posso che prendere atto di questa ritrattazione.

Ho posto poi questa domanda: « Esiste ancora la divisione dei poteri? Le leggi fondamentali nell'ambito della Costituzione devono farle il Parlamento, le Camere o le può fare il giudice, il quale certe volte ritiene che le leggi non sono puntuali ».

Era questa una domanda troppo incisiva e determinante per cui non ho avuto risposta. Mi si è quindi dato ragione.

Il giudice deve rispettare la legge così come hanno detto Piscitello e Orlando. Può soltanto variarne qualche sfumatura, ma il fondo resta.

Per finire esprimo il mio compiacimento per l'unione dei consensi e chiudo il mio breve dire.

Prende la parola l'Ing. Mario Jung:

Per allentare un poco la tensione creatasi per questi interessanti interventi, perché contraddittori, vorrei portare il saluto di Roberto Ciuni, che purtroppo, avendo lavorato fino alle 5 di stamattina, non può essere tra noi.

Pur apprezzando quello che ha detto Piscitello circa la necessità che il giudice interpreti la legge, l'«uomo della strada» si domanda: perché la legge, non tanto quella penale quanto talvolta quella civile e spesso quella amministrativa e/o tributaria, deve essere scritta così male che oltre alle diverse interpretazioni giuridiche si presta anche a diverse interpretazioni di carattere sintattico e grammaticale?

Per quanto riguarda il passo di un classico citato dal Prof. Bellavista oggi a mio avviso andrebbe modificato in senso macabro «defuncti esse debemus ut liberi esse potemus». L'aveva detto nostro Signore Gesù Cristo ma molti casi recenti da Notarbartolo a Calabrese e le spiacevoli tappe intermedie che tutti conoscete portano a queste conclusioni.

La funzione della stampa come somministrazione informativa penso che soddisfi le esigenze anche se talvolta mi sembra che il «L'Ora» sia un giornale di destra e «Il Giornale di Sicilia» un giornale di sinistra poi si correggono e viceversa.

Avevamo invitato all'interessante dibattito anche il Sostituto P. M. Prof. Dott. Silvio Coco; ma all'ultimo momento egli è dovuto partire per Roma per le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Al momento di andare in macchina apprendiamo con immensa gioia che il caro e autorevole nostro consocio è stato nominato componente il sudetto Consiglio. A Lui le nostre felicitazioni più vive e auguri di buon lavoro (Nota del Direttore).

Abrignani, Albanese A., Amoroso, Ascione, Avola, Barbagallo Sangiorgi, Bellavista, Bellotti, Benfratello, Benigno, Borsellino, Buffa, Capuano, Castellucci, Crescimanno C., Crescimanno F. G., Di Giovanni C., Dominici, Donatsch, Fazio, Fiorentino A., Giuffrè L., Giuffrè G., Gulì C., Gulì G., Gullo A., Gullotti, Jung, Loffredo, Massaro, Mirabella G., Mirabella T., Mormino, Orestano, Orlandi, Orlando Cascio S., Pansini, Papparopoli, Parlato Alfonso, Parlato Arturo, Pasqualino Arcangelo, Piscitello, Puglisi, Puleo, Ramdor, Rezoagli, Rubino M., Ruggieri, Salvia De Stefani, Schicchi, Schifani, Sclavo, Sergio, Sorce, Speciale A., Spina, Tavella, Ugo, Vaccaro Todarc Varvaro, Vicari.